

Repertorio numero 7299 del 01.02.2019

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL LAZIO 2014-2020**

CIG 7426539DD8 CUP F89B17000190009

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LAZIO

-ROMA-

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di febbraio, in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, 00145, innanzi a me, dott.ssa Fulvia Lilli, sostituto Ufficiale Rogante per gli atti e contratti dell'Amministrazione Regionale in virtù della determinazione del Direttore della Direzione regionale 'Centrale Acquisti' numero G03311 (tremilatrecentoundici) del 5 aprile 2016, sono comparsi, omessa l'assistenza dei testimoni, con il mio consenso:

La Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca - di seguito definita 'Stazione Appaltante', con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00145, codice fiscale 80143490581, nella persona del Direttore, Ing. Mauro Lasagna, nato a Roma il 01 febbraio 1955 domiciliato per la carica presso l'indirizzo di cui sopra, in virtù dell'atto di conferimento dell'incarico, di cui alla D.G.R. numero 211 del 07 maggio 2018 e successiva D.G.R. numero 306 del 19 giugno 2018 e relativo contratto;

E

L'Impresa **COGEA - Consulenti per la Gestione Aziendale S.r.l**, di seguito definita 'Appaltatore', con sede in Roma, Via Po n. 102, 00198, codice fiscale partita IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma al n. 10259111002 e numero REA RM-1221730, nella persona di Massimo Ciarrocca, nato a Roma, il 19 novembre 1950, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri risultanti dalla visura camerale in data 10 settembre 2018, documento n. T28979228, in corso di validità;

PREMESSO CHE:

- a) con Determinazione della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca numero G02630 (duemilaseicentotrenta) del 6 marzo 2017 e' stato approvato il Piano degli Interventi per la Misura 20 - Assistenza tecnica al PSR 2014/2020 che ricomprende modalità e risorse per l'affidamento del servizio di valutazione del programma;

- b) con Determinazione della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca numero G04737 (quattromilasettecentotrentasette) del 11 aprile 2018 la Regione Lazio ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. numero 50 del 18 aprile 2016, per l'acquisizione del servizio di valutazione del programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio 2014-2020 per un importo a base d'asta di euro 1.450.800,00 oltre IVA, il cui bando e' stato pubblicato sulla GUUE numero 2018/S 073-161998 del 14 aprile 2018 e sulla GURI numero 43 del 13 aprile 2018, nonche' l'estratto del bando di gara e' stato pubblicato sui quotidiani 'Il Nuovo Corriere' e 'Il Giornale' edizioni nazionali, 'La Notizia' e 'La Verita'' edizioni locali, in data 21 aprile 2018;
- c) con la sopra richiamata Determinazione G04737 del 11 aprile 2018 sono stati approvati: Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati (tra i quali Schema di dichiarazioni amministrative, DGUE, schema di offerta economica, Capitolato Tecnico), lo schema del presente Contratto e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara (relazione tecnico illustrativa di contesto, calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi, prospetto economico);
- d) con Determinazione della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca numero G12939 (dodicimilanovecentotrentanove) del 15 ottobre 2018 l'Appaltatore e' risultato aggiudicatario del servizio oggetto della gara; con la successiva Determinazione della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca numero G16638 (sedecimilaseicentotrentotto) del 18 dicembre 2018 e' stato rettificato l'importo di aggiudicazione in euro 750.063,60, oltre IVA di legge al 22 (ventidue) per cento, avendo offerto un ribasso del 48,30 per cento sull'importo complessivo a base d'asta;
- e) con nota protocollo numero 41759 del 18 gennaio 2019 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è stata trasmessa la documentazione necessaria alla registrazione del verbale di sorteggio della commissione giudicatrice, repertorio numero 7240 del 24 maggio 2018, e del verbale di gara, repertorio numero 7241 del 25 maggio 2018, numero 7245 del 01 giugno 2018, numero 7256 del 15 giugno 2018 e repertorio numero 7268 del 26 luglio 2018, atti tutti presentati nel termine di legge in data 9 gennaio 2019 presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, Direzione provinciale Roma II, Ufficio di Roma 6 e alla data odierna in corso di registrazione;
- f) l'Appaltatore, sottoscrivendo il Contratto, dichiara che quanto risulta dal Contratto, dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico di gara definisce in modo adeguato e completo

l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

- g) l'Appaltatore, ai sensi dell'Articolo 103 del citato D.Lgs. n. 50/2016 ha prestato la cauzione definitiva, recante n. 2019/13/6437286 del 30 gennaio 2019 rilasciata da Italiana Assicurazioni s.p.a., Agenzia X68 'Roma Iside', per un importo pari al 30,64 percento dell'importo complessivo di aggiudicazione per un importo totale pari ad euro 229.820,00 (duecentoventinovemilaottocentoventi/00) e presentato, altresì, al R.U.P. la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del Contratto;
- h) l'Appaltatore ha presentato al R.U.P. la polizza assicurativa richiesta dalla documentazione di gara e dal presente contratto;
- i) con riferimento all'Articolo 53, comma 16 *ter*, D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il Contratto, attesta e dichiara, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- j) con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e conservata agli Atti dell'Area 'Programmazione comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale' dal R.U.P., l'Appaltatore ha prodotto le dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interessi di cui all'Articolo 11 del Capitolato Tecnico per la società COGEA s.r.l. e per ciascuna figura professionale indicata nel gruppo di lavoro, nonché per le altre figure ulteriormente previste dal suddetto art. 11 del Capitolato Tecnico e che, pertanto, in data successiva all'aggiudicazione non è sopraggiunta alcuna causa di incompatibilità;
- k) in data 19 novembre 2018 la Regione Lazio, Direzione regionale 'Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, ha consultato la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), protocollo PR-RMUTG - Ingresso - 0430446;
- l) tenuto conto che l'informativa antimafia non è stata ancora acquisita ed è trascorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- m) viste le note, protocollo interno numero 0013963 del 9 gennaio 2019 e numero 0076066 del 30 gennaio 2019, con le quali si chiede di procedere alla stipula, in assenza delle richieste informazioni antimafia, sotto condizione risolutiva espressa che, in caso di sussistenza di una delle cause di divieto indicate nel citato Decreto Legislativo il contratto si riterrà risolto 'ipso jure';

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico e gli ulteriori documenti di gara, l'Offerta Economica, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del Contratto e', pertanto, regolata:
 - a) dalle clausole dello stesso, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il prestatore del servizio relativamente alle attivita' e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attivita' e prestazioni contrattuali, nonche' da quanto offerto dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica e relativi allegati e di offerta economica;
 - c) dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora vigenti, dalle linee guida Anac di natura regolamentare, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale;
 - d) dalle disposizioni tutte, di provenienza europea, nazionale e regionale, richiamate nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della 'Gara per l'affidamento del servizio di Valutazione del Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio 2014-2020' prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
4. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
5. I contraenti dichiarano di conoscere i documenti su indicati al precedente punto 1 che, conservati agli atti del R.U.P. presso l'Area 'Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale' della Stazione Appaltante, vengono qui integralmente richiamati, anche

se non materialmente allegati, ed ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente l'affidamento del Servizio di Valutazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014-2020 che comprende: Valutazione in itinere condotta durante tutta la durata del Programma, Valutazione intermedia con scadenza prevista nel 2019 e 2021; Valutazione ex post; Valutazione ex ante e valutazione ambientale strategica (VAS) per il periodo di programmazione post 2020.
2. Si richiamano in particolare le prestazioni dettagliatamente indicate agli articoli 4, 5 e 6 del Capitolato Tecnico cui l'Appaltatore deve attenersi per la corretta esecuzione delle prestazioni dovute in relazione allo specifico appalto aggiudicato.
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire i servizi del presente Appalto, con le caratteristiche tecniche e secondo le modalità, le condizioni e i prezzi indicati negli atti di gara ed in particolare nel Capitolato Tecnico.
4. La Regione Lazio, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle ulteriori prestazioni alle condizioni previste dal presente Contratto, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 3

Durata del contratto

1. A norma degli articoli dal 54 al 57 del Reg. (UE) 1303/2013, l'attività di Valutazione si articola su base pluriennale e comprende il periodo 2014-2023. Pertanto, il presente contratto, decorre dalla data odierna di sottoscrizione e terminerà il 31 dicembre 2024. La Stazione appaltante ha facoltà di prorogare la durata del Contratto esclusivamente per il tempo necessario per ottenere integrazioni ai rapporti conclusivi e/o per il recepimento di osservazioni da parte del Comitato di Sorveglianza o della Commissione Europea, senza oneri aggiuntivi per la stessa.

2. Il servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 4

Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo complessivo contrattuale spettante all'Appaltatore è, al netto del ribasso offerto, pari ad € 750.063,60 (settecentocinquantamilasessantatre/60), oltre IVA nei termini di legge.
2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato Tecnico e di quelle contenute nell'offerta tecnica dell'Appaltatore.
3. Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del presente contratto, si intende accettato dall'Aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
4. L'Appaltatore consegue il diritto al pagamento per la quota maturata, quando le attività previste siano state adempiute nei termini fissati e siano state approvate.
5. I pagamenti all'Aggiudicatario verranno effettuati, successivamente alla consegna ed approvazione dei prodotti, secondo la tempistica e per la quota percentuale fissata in relazione alle singole attività, come da prospetto che segue:

<i>Anno</i>								
<i>Attività da svolgere</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Condizioni di valutabilità e disegno valutativo</i>	5,0%			3,0%				
<i>Rapporti annuali</i>			5,0%		5,0%	2,0%	3,0%	
<i>Rapporto di valutazione intermedia</i>		9,0%		9,0%				
<i>Rapporti tematici</i>		5,0%	5,0%	8,0%	4,5%			
<i>Catalogo buone prassi</i>			4,0%	5,0%			6,0%	
<i>Rapporto di valutazione ex post</i>								10,0%
<i>Rapporto di valutazione ex ante e VAS</i>		4,0%	6,0%					
<i>Evento divulgativo</i>			0,5%			0,5%		0,5%
Totale per anno	5,0%	18,0%	20,5%	25,0%	9,5%	2,5%	9,0%	10,5%

L'effettiva erogazione delle somme spettanti all'Appaltatore avverrà sulla base di quanto stabilito dal Reg. (UE) 1305/2013 e dal PSR 2014-2020 del Lazio e con le modalità definite dall'Organismo Pagatore AGEA - Agenzia per le Erogazioni per l'Agricoltura. La

quota per l'IVA sarà corrisposta nelle modalità previste dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo ciascuna verifica di conformità in corso di esecuzione, così come prevista all'art. 14 del Capitolato Tecnico, con esito positivo e dopo che il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati.

6. La Stazione appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.
7. L'Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica, così come da disposizioni verificabili nella pagina web www.regione.lazio.it/fatturazioneelettronica, nella quale dovrà essere indicato il Codice Ufficio **UP4K9P**, i numeri di CUP **F89B17000190009** e CIG **7426539DD8**, l'oggetto della prestazione effettuata con riferimento al finanziamento da parte del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio, l'annotazione 'scissione dei pagamenti' (art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015) in quanto all'Appaltatore sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Si applicherà l'art. 30 comma 5-bis del Codice degli Appalti. La liquidazione degli importi suindicati avverrà entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo della verifica da parte dell'Amministrazione della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti; tale verifica dovrà concludersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della documentazione prevista.
8. L'Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a rendere tempestivamente note eventuali variazioni concernenti i propri organi rappresentanti, con particolare riguardo a quelli deputati a riscuotere e quietanzare; in mancanza di tali comunicazioni la Regione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

ARTICOLO 5

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni

previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita', i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dall'Appaltatore in sede di gara (Offerta Tecnica/Offerta Economica) e nel presente Contratto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita' di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potra', pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo ogni relativa alea.
4. L'Appaltatore e' obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
5. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilita' ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprieta' intellettuale sull'oggetto della prestazione.
7. L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprieta' dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
8. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore e' responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto della Stazione Appaltante che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilita' al riguardo.
9. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa piu' onerosa dalle attivita' svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati.
10. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle

prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

11. L'Appaltatore non potrà per tutta la durata del contratto, singolarmente o quale componente di un gruppo (ATI/RTI, consorzio):

- partecipare ad altri progetti o incarichi finanziati nell'ambito del PSR 2014-2020 della Regione Lazio;
- essere titolare di richieste di contributi o beneficiario a valere sul PSR 2014/2020 del Lazio; tale incompatibilità è estesa a tutti i componenti del gruppo di lavoro;
- collaborare con soggetti terzi alla presentazione di progetti cofinanziati dal PSR Lazio 2014-2020 né con terzi beneficiari di contributi a valere sul PSR 2014/2020 del Lazio; tale incompatibilità è estesa a tutti i componenti del gruppo di lavoro.

Le situazioni di conflitto di interessi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) si applicano anche:

- ai parenti e affini (fino al secondo grado), ai coniugi e ai conviventi di ciascun componente del gruppo di lavoro;
- al subappaltatore e a ciascun componente del suo gruppo di lavoro nonché ai suoi parenti e affini (fino al secondo grado), coniugi e conviventi.

12. L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

ARTICOLO 6

Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto e nelle specifiche disposizioni del Capitolato Tecnico descritte in particolare all'art. 10 dello stesso, a:

- a) garantire il servizio oggetto del Contratto nel rispetto di condizioni, livelli e modalità stabiliti negli atti di gara;
- b) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto del Contratto;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità della prestazione del servizio alle norme previste nel presente Contratto, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- d) comunicare entro 10 (dieci) giorni dall'evento le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute, e si impegna a non sostituire i componenti del gruppo di lavoro stabilmente coinvolto nelle attività e definito in sede di offerta, senza il preventivo parere positivo della Stazione appaltante.

ARTICOLO 7

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante.
2. L'erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto, l'esecuzione del servizio deve avvenire secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal presente Contratto.
4. L'Appaltatore deve erogare il servizio nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità stabilite, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d'arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando, ove compatibili e migliorativi per la Stazione appaltante, gli impegni presi dall'Aggiudicatario in sede di gara. In ogni caso le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell'esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
6. La Stazione Appaltante ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni ritenute utili per il miglior compimento del servizio in argomento e l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad accettare tali modifiche e/o integrazioni, le quali, comunque, non potranno comportare aumento dei costi a carico dell'Appaltatore.
7. Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore si obbliga a osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
8. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del DEC, che l'esecuzione del servizio avvenga a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati dell'Offerta Tecnica, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Tecnico e di ogni altra disposizione contenuta nel presente Contratto.

9. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore e' comunque tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.
10. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attivita' oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 8

Controllo quali/quantitativo e Verifica di conformita' del servizio

1. Ai fini della verifica e controllo del livello di servizio si richiama quanto integralmente disciplinato all'art. 14 'Verifiche e controlli delle prestazioni' del Capitolato Tecnico.
2. La Stazione Appaltante, a seguito del ricevimento dei prodotti alle scadenze fissate all'art. 6 del Capitolato Tecnico, esamina il prodotto realizzato e, a suo giudizio insindacabile, lo approva ovvero formula osservazioni ovvero propone indicazioni correttive. L'Appaltatore ha l'obbligo di adeguare il prodotto realizzato sulla base delle osservazioni e delle indicazioni formulate, ripresentando l'elaborato definitivo entro il termine obbligatorio di giorni 10 (dieci), salvo quello diversamente fissato dalla Stazione Appaltante.
3. La verifica da parte della Stazione Appaltante riguarda l'osservanza delle disposizioni contenute nel Capitolato, le clausole contrattuali, la rispondenza del prodotto di valutazione ai parametri comunitari e ai criteri stabiliti nella fase di definizione delle 'Condizioni di valutabilita''.
4. A seguito della consegna del prodotto definitivo, la Stazione Appaltante, ove non ritenga di procedere ai sensi del comma 1 formulando ulteriori osservazioni, lo approva ovvero, nel caso di mancata revisione o di reiterata inosservanza delle indicazioni impartite, contesta formalmente l'inadempienza. La contestazione determina l'interruzione dei termini ai fini della remunerazione del servizio, come prevista all'art. 4, comma 8 del presente Contratto.
5. Qualora la qualita' del servizio rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalita' di cui oltre.
6. Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti, resta comunque fermo che le attivita' di accettazione/verifica si intendono perfezionate esclusivamente a seguito dell'avvenuta approvazione da parte della Stazione Appaltante, di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore.

7. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Responsabile del Procedimento, nominato per la fase dell'esecuzione del servizio, procede secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 9

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il Responsabile del procedimento e' il Dott. Stefano Risa.
2. Il Responsabile del procedimento svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 10

Responsabile dell'Esecuzione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile dell'Esecuzione e' la Dott.ssa Cristiana Storti.
2. Il Responsabile dell'Esecuzione svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, come disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida di cui all'art. 111, comma 2, approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti ai sensi del comma 1 del medesimo Articolo. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applica l'art. 216, comma 17.

ARTICOLO 11

Tracciabilita' dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Appaltatore per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente Iban n. IBAN IT 47 R 05696 03237 000002670X12 c/c 2670X12 ABI 05696 CAB 03237 presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia n. 37 - Via Tagliamento n. 37 - Roma, sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto dal presente atto. Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il contraente individua nel sig. Massimo Ciarrocca nato a Roma il 19 novembre 1950, C.F. CRR MSM 50S19 H501D, la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto.
2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita', il presente Contratto e' risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'Articolo 3, comma 9-bis, della Legge 136/2010.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
4. L'Appaltatore, il subappaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Lazio ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa.
5. La Stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico, sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
6. Ai sensi della Determinazione dell'ANAC n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'Articolo 3 della Legge 136/2010.
8. Per quanto non indicato ai commi precedenti si richiama integralmente l'art. 26 'obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari' del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 12

Trasparenza

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente

fornitura rispetto agli obblighi assunti, ne' a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intendera' risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sara' conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 13

Penali

1. Per l'applicazione delle penali si richiama integralmente l'art. 21 'Penalita' del Capitolato Tecnico.
2. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che la Stazione Appaltante intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravissime inadempienze o irregolarita'.
3. Le penali verranno applicate sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15, che dovra', conseguentemente, essere reintegrata dall'Appaltatore o, in alternativa, mediante richiesta di pagamento diretto presentata all'Appaltatore.

ARTICOLO 14

Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Appaltatore, ai sensi dell'Articolo 103, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ha prestato la cauzione definitiva, già richiamata in premessa, recante numero 2019/13/6437286 del 30 gennaio 2019 rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.a., Agenzia X68 'Roma Iside', per un importo per un importo totale di euro 229.820,00 (duecentoventinovemilaottocentoventi/00).
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed e' prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali e' prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi

direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l'applicazione delle penali.

4. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Lazio.
5. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento (ottantapercento) dell'importo garantito.
6. Per quanto non specificamente indicato ai commi precedenti, si richiama integralmente l'art. 17 'Cauzione definitiva' del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 15

Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al Regolamento Europeo 679/2016, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante, è designato dalla Regione Lazio quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, anche sensibili.

1. L'Appaltatore si impegna a:
 - a) trattare tutti i dati personali che gli verranno comunicati dagli interessati e comunque dagli utenti del servizio, dalla Regione Lazio, da altre Autorità interessate per le sole finalità connesse allo svolgimento dei servizi affidati, in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) nominare per iscritto tutti gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
 - c) garantire la riservatezza di tutti i dati e di tutte le notizie e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere, comunque acquisite e/o che gli verranno trasmesse dagli interessati in conseguenza dei servizi resi, impedendone l'accesso a chiunque (con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento), nonché la diffusione a terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta della Regione Lazio;

- d) tener conto di eventuali successive comunicazioni della Regione Lazio in materia di sicurezza e protezione dei dati personali.
2. A tale scopo l'Appaltatore adotta:
- a) modalita' di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici;
 - b) misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
 - c) tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato 'Capitolato Tecnico in materia di misure minime di sicurezza'.
3. Inoltre, allo specifico scopo di garantire la riservatezza, l'integrita' e la disponibilita' delle informazioni gestite nell'ambito dei compiti delegati dall'AGEA alla Regione Lazio, nel rispetto dei requisiti ISO 27001 e della normativa vigente in tema di privacy, l'Appaltatore e' obbligato ad adeguare le proprie procedure ai requisiti di sicurezza 'Politica per la gestione dei Fornitori e degli Enti Delegati- S-AGE-SSGE-I7-16005 e suoi aggiornamenti' che costituiscono parte integrante e sostanziale degli accordi stipulati tra AGEA e la Regione Lazio, ai quali e' necessario attenersi nel trattamento dei dati e delle informazioni gestite per l'erogazione degli aiuti, contributi e premi alle imprese, previsti dalle disposizioni comunitarie a carico del FEASR.

ARTICOLO 16

Danni, responsabilita' civile e polizze assicurative

1. L'Appaltatore e' responsabile per gli eventuali danni causati alla Stazione Appaltante nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore, per l'intera vigenza contrattuale, deve essere in possesso di una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile per negligenze ed errori professionali come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni) e deve mantenerla in vigore per tutta la durata dell'incarico. L'Appaltatore e' tenuto a comprovare annualmente la validita' ed efficacia di tale polizza ed a comunicare eventuali variazioni della stessa.

3. L'Appaltatore risponde di eventuali danni causati nell'esecuzione del servizio anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.
4. L'Appaltatore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
5. L'Appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle Strutture della Regione Lazio, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del Contratto.
6. L'Appaltatore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose della Regione Lazio e/o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando la Regione Lazio da ogni responsabilità. A tale scopo, l'Appaltatore dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività appaltate, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
7. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia delle suddette polizze assicurative è condizione essenziale per la Regione Lazio. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere le coperture assicurative di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con riscossione della garanzia definitiva prestata ai sensi del precedente articolo 14, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
8. L'Appaltatore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
9. L'Appaltatore ha prodotto al fine della stipula del contratto copia delle polizze assicurative, che coprono, rispettivamente, ogni rischio di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali e di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell'impresa stessa.

10. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici della Stazione Appaltante competenti in materia.
11. Qualora l'Appaltatore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Regione Lazio resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'Appaltatore.
12. Qualora l'Appaltatore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato Tecnico e da tale comportamento derivassero conseguenze dannose alla Regione Lazio, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
13. Come specificato, l'Appaltatore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal proprio personale.
14. L'Appaltatore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti della Regione Lazio, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.
15. In caso di assenza dei rappresentanti dell'Appaltatore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Regione Lazio, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

ARTICOLO 17

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicare via PEC al contraente, nei seguenti casi:

- a) grave e reiterata inosservanza delle modalità e delle tempistiche di espletamento delle prestazioni richieste in conformità al Capitolato e all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
- b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale del servizio, anche se motivata dall'esistenza di controversie con l'Amministrazione;
- c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto;

- d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - e) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10 per cento del valore del Contratto;
 - f) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
 - g) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Appaltatore, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - h) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
 - i) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
 - j) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
 - k) assenza delle coperture assicurative previste contro i rischi da responsabilità civile e di responsabilità per infortuni e danni;
 - l) mancato rispetto degli obblighi assunti dall'Appaltatore in sede di formulazione dell'Offerta;
 - m) mancato rispetto degli obblighi in tema di conflitto di interessi di cui all'art.11 'Conflitto di interessi ed incompatibilità' del Capitolato Tecnico.
2. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.
 3. La risoluzione del contratto non esime l'aggiudicatario dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse.
 4. In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, ed al risarcimento del maggior danno, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dal

soggetto affidatario possa dar luogo.

5. In conformita' a quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio in data 12 febbraio 2015, la Stazione Appaltante ha intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta 'nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p.
6. Il presente contratto e' risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla odierna stipulazione del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 e ss.mm.ii.
7. In caso di risoluzione del contratto, la proprieta' dei prodotti eventualmente nelle more realizzati dall'Appaltatore rimane acquisita alla Regione Lazio.
8. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Regione Lazio provvedera' ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.
9. L'affidamento avverra' alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
10. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore.

ARTICOLO 18

Recesso

1. E' facolta' della Stazione Appaltante recedere, per giusta causa, ex art. 1671 del codice civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se e' gia' stata iniziata la prestazione, secondo le modalita' previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

- b) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale e' stato scelto l'Appaltatore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
 - f) cessione del credito e del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 23.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio.
 3. In caso di recesso della Regione Lazio, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché' correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
 4. In caso di recesso del contratto la proprietà' dei prodotti eventualmente nelle more realizzati dall'appaltatore rimangono acquisiti alla Regione Lazio.

ARTICOLO 19

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché' la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi

nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarra' anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

3. L'Appaltatore sara' tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

La Regione Lazio verifichera' la regolarita' contributiva dell'Appaltatore secondo quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

ARTICOLO 20

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilita' conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni impiegati per l'erogazione del servizio, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima. La Regione Lazio si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al presente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, per le violazioni di cui al punto precedente, tentata nei confronti della Regione Lazio, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facolta' di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 21

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore individua il Responsabile della commessa nel sig. Massimo Ciarrocca, denominato 'Gestore del Servizio', il quale e' il

referente nei confronti della Regione Lazio, e del quale fornira' ogni riferimento utile al contatto.

2. L'eventuale sostituzione dell'Incaricato Referente dovra' essere tempestivamente portato a conoscenza della Regione Lazio.

ARTICOLO 22

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalita' e le finalita' dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale, in ottemperanza ad obblighi di legge ed in particolare per le finalita' legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Regione Lazio.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceita' e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Le parti si impegnano a comunicarsi anche oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalita' di esercizio dei diritti dell'interessato.

ARTICOLO 23

Cessione di credito e divieto cessione del contratto

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della Regione Lazio a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso, e' fatta salva ed impregiudicata la possibilita' per la Regione Lazio di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore anche in ordine ad ordini di acquisto diversi.
2. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, si applica la previsione del precedente art. 11, comma 6 del presente Contratto.
3. La cessione del Contratto, anche parziale, e' vietata, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 24

Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà affidare in subappalto, in misura pari al 25 (venticinque) per cento e non superiore al 30 (trenta) per cento dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - a) Indagini di Campo.
2. L'Appaltatore e' responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivita'.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attivita' agli stessi affidate.
4. Il subappalto sara' autorizzato dalla Regione Lazio, previa verifica del possesso dei requisiti in capo ai subappaltatori.
5. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Regione Lazio, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attivita' oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attivita' agli stessi affidate, la dichiarazione dei subappaltatori attestanti l'assenza in capo ai suddetti dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonche' le dichiarazioni dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interessi previste dall'art. 11 del Capitolato Tecnico. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione Lazio non autorizzera' il subappalto.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione Lazio procedera' a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verra' autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussistono nei confronti dei subappaltatori indicati in sede di offerta alcuno dei divieti di cui all'Articolo 67 del codice antimafia.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione Lazio,

per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai subappaltatori o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'Articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore dovrà applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, secondo quanto disposto dal comma 2, dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. Le disposizioni di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al comma 20 della medesima disposizione normativa.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 25

Proprietà

Per quanto attiene alle proprietà si applica integralmente quanto disposto dall'Articolo 15 'Proprietà' del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 26

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al servizio oggetto del presente contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione Lazio per legge.
2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/72.

ARTICOLO 27

Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 133, comma 1, lettera e), D.Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la Regione Lazio e' competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 28

Comunicazioni relative al contratto

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- per il soggetto aggiudicatario, alla sede e ai relativi recapiti per come indicati nell'offerta: COGEA s.r.l. Via PO 102 00198 Roma cogeaconsulenti@legalmail.it;
- per la Regione a: Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale, Via del Serafico, 107 - 00142 Roma, PEC agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

Ogni comunicazione avrà effetto dall'avvenuta protocollazione da parte della Regione Lazio. Le variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno effettuate con le stesse modalità qui previste.

ARTICOLO 29

Allegati

1. Sono da considerare quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, anche se non materialmente allegati, tutti i documenti citati all'articolo 1 del presente contratto e conservati presso la Regione Lazio 'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale', tra i quali il Capitolato Tecnico e tutti gli ulteriori atti di gara, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dell'Appaltatore con tutti gli elaborati che le costituiscono.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 18 settembre 2007 n. 16 e successiva modifica e integrazione 'Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare', l'Appaltatore e' tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi, anche se non già previsti dal precedente articolato:

- a) rispetto ed applicazione della normativa in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro;
- b) rispetto ed applicazione dei c.c.n.l. sottoscritti dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro nazionali comparativamente piu' rappresentative e di quelli di secondo livello;
- c) possesso del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita' Contributiva);
- d) rispetto degli indici di congruita' di cui all'art. 1, commi 1173 e 1174, della Legge 296/2006, ove individuati dallo Stato;
- e) previsione e rispetto delle clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all'uniformita' dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori;
- f) adempimento relativo all'eventuale inserimento dei disabili di cui all'art. 1 della Legge Regionale del 21 ottobre 2008, numero 17 (Legge 68/1999);
- g) in caso di subappalto, a vincolare i subappaltatori al rispetto degli obblighi da a) a f) e a prevedere una clausola di risoluzione espressa in caso di mancato adempimento.

In caso di inosservanza di detti obblighi, il contratto si risolvera' automaticamente.

Il legale rappresentante dell'Impresa contraente dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, inoltre, sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445 e ss.mm.ii., previo espresso richiamo di me, Sostituto Ufficiale Rogante, in ordine alle conseguenze penali e delle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni false e di cui all'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con riferimento alle situazioni personali e della societa' COGEA s.r.l. che rappresenta, in merito alla possibilita' di contrattare con la Pubblica Amministrazione e con la Regione Lazio in particolare, dichiara espressamente:

- 1) di non essere stato destinatario nell'ultimo triennio di provvedimenti interdittivi e di non avere in corso provvedimenti interdittivi a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 2) che non risultano, per quanto a propria conoscenza, a carico della societa' che rappresenta provvedimenti interdittivi a contrarre con la Pubblica Amministrazione nell'ultimo triennio, ne' in corso.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito favorevole dei controlli antimafia; pertanto, l'esito sfavorevole degli stessi comportera' la risoluzione del contratto, con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.

E richiesta io, Sostituto Ufficiale Rogante, ho redatto il presente atto su supporto informatico non modificabile, del quale ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali a mia domanda, lo dichiarano conforme alla propria volontà e per cui, a conferma, lo sottoscrivono con me, qui di seguito, con l'eccezione degli altri atti sopra citati, da considerarsi quali parti integranti e sostanziali e che non sono materialmente allegati al presente atto, ma sono depositati presso la Direzione regionale e Area succitate, atti tutti espressamente richiamati, dei quali, su espressa richiesta delle parti, mi esonerano dal darne lettura, in quanto, dichiarano di averne esatta ed integrale conoscenza; la sottoscrizione avviene mediante apposizione di firma digitale, di cui attesto la validità dei certificati di firma, validi e non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 82/2005.

Il presente atto è scritto, ai sensi di legge, con ausilio di mezzo elettronico e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005.

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di euro 245,00 per il contratto.

Per l'Appaltatore COGEA s.r.l. - Il legale rappresentante Sig. Massimo Ciarrocca

Per la Regione Lazio – Il Direttore Ing. Mauro Lasagna

Il sostituto Ufficiale Rogante Dott.ssa Fulvia Lilli